

PROVVEDIMENTO Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (legge n. 187 del 2023)

19 dicembre 2023

E' stata approvata, l'11 ottobre 2023, dall'Assemblea della Camera dei deputati, in prima lettura, con modificazioni, la proposta di legge [AC 854](#), recante "**Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche**". Il testo è stato quindi trasmesso al Senato ([AS 906](#)) ed è stato approvato definitivamente il 22 novembre 2023. E' stata quindi pubblicata la [legge 24 novembre 2023, n. 187](#). Essa è composta di 2 articoli.

Contenuto

L'**articolo 1** prevede l'**istituzione della "Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche"**.

Nello specifico, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce i **giorni dal 4 all'11 febbraio** di ciascun anno quale «**Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche**», note con la sigla STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la Settimana di cui sopra non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).

Il comma 3 dispone che, in occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (cosiddette istituzioni AFAM) e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Il comma 4, infine, dispone che le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** reca le **finalità** (della Settimana nazionale).

Ai sensi del comma 1, la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.

A mente del comma 2, le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività svolte nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalità:

a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;

b) valorizzare e consolidare le esperienze nell'ambito delle discipline STEM nel *curriculum* dello studente;

c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;

e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;

f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;

g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;

h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività simili per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;

i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;

l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

m) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Il comma 3 del medesimo art. 2, poi, prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, **ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente**, ivi comprese le risorse relative alla missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" e componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del [Fondo per la Repubblica Digitale](#) (istituito dall'art. 29 del [decreto-legge n. 152 del 2021](#)) nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, **il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, di cui all'art. 19, comma 3, del [decreto-legge n. 223 del 2006](#) ([legge n. 248 del 2006](#)), **è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#) ([legge n. 307 del 2004](#)).

Ai sensi del comma 4, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.